



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica** 1
- ★ **Notifica riguardante l'entrata in vigore per l'Unione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1012/2014 del Consiglio, del 25 settembre 2014, che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 9
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** 11

★ Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione	20
★ Regolamento delegato (UE) n. 1016/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate	23
★ Regolamento (UE) n. 1017/2014 della Commissione, del 24 settembre 2014, recante divieto di pesca del granatiere nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese	25
★ Regolamento (UE) n. 1018/2014 della Commissione, del 24 settembre 2014, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera irlandese	27
★ Regolamento (UE) n. 1019/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera irlandese	29
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]	31
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ⁽¹⁾	32
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, recante duecentovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda	40
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	42
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1024/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli	44

DECISIONI

2014/675/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE	47
---	----

2014/676/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla nomina di un membro supplente ceco del Comitato delle regioni	56
---	----

2014/677/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese e di quattro membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni	57
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 59

2014/679/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 settembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) [notificata con il numero C(2014) 6731]** 61

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000)** 65
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003)** 65
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014)** 66
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014)** 66

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica

Il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica ⁽¹⁾, adottato il 29 ottobre 2010, entrerà in vigore, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del protocollo, il 12 ottobre 2014.

⁽¹⁾ GUL 150, del 20.5.2014, pag. 234.

Notifica riguardante l'entrata in vigore per l'Unione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

Il 16 maggio 2014 l'Unione ha approvato il «protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione» ⁽¹⁾.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, il suddetto protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stato depositato il 14 luglio 2014. Pertanto, per l'Unione europea il protocollo entrerà in vigore il 12 ottobre 2014.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 231.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1012/2014 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio deve adottare gli atti necessari se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, adottato anteriormente all'adesione della Croazia, richiede adattamenti in conseguenza dell'adesione e tali adattamenti non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati.
- (3) Di conseguenza, è opportuno aggiungere «HR» per identificare la Croazia quale Stato membro di destinazione nel numero di serie standard recato da ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente e aggiungere il nome ed i recapiti dell'autorità nazionale croata nell'elenco delle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1340/2008.
- (4) L'applicazione retroattiva del presente regolamento è necessaria per garantire che il commercio dei prodotti di acciaio ai sensi del regolamento (CE) n. 1340/2008 non sia in alcun modo pregiudicato.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1340/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:

1) all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

- «6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
- due lettere che identificano il paese esportatore:
KZ = Repubblica del Kazakistan,
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
BG = Bulgaria
CZ = Repubblica ceca
DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia
IE = Irlanda
GR = Grecia

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1).

ES = Spagna
FR = Francia
HR = Croazia
IT = Italia
CY = Cipro
LV = Lettonia
LT = Lituania
LU = Lussemburgo
HU = Ungheria
MT = Malta
NL = Paesi Bassi
AT = Austria
PL = Polonia
PT = Portogallo
RO = Romania
SI = Slovenia
SK = Slovacchia
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "9" per il 2009,
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
- un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»;

2) l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1340/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
ул. "Славянска" № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6444626
Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36
E-mail: polcom3@mincomes.it

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Κάθεστών Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax +34-91 349 38 31

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax (43-1) 7 11 00/83 86

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel. (40-21) 315 00 81
Fax (40-21) 315 04 54
e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi +358-20-492 28 52
Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax +358-20-492 28 52

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax (+ 351) 218 81 39 90

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax (44-1642) 36 42 69».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2014 DEL CONSIGLIO**del 26 settembre 2014****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Con sentenza del 16 luglio 2014 nella causa T-572/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) È inoltre opportuno aggiornare le informazioni relative a due entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. GOZI

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

1. La seguente persona è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Samir Hassan è un eminente uomo d'affari, vicino a figure chiave del regime siriano, come Rami Makhlof e Issam Anboubas; dal marzo 2014, detiene la posizione di vicepresidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali. In aggiunta sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti. Samir Hassan è pertanto associato con persone che sostengono il regime o ne traggono vantaggio e fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio.	27.9.2014»

2. Le voci relative alle entità elencate in appresso di cui alla sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono sostituite dalle seguenti voci.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«54.	Overseas Petroleum Trading alias "Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)" alias "Overseas Petroleum Company"	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano.	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.	23.7.2014
55.	Tri Ocean Trading alias Tri- Ocean Energy	35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.	23.7.2014»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1014/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2014**

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 107, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 109, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che venga istituito un sistema comune di monitoraggio e valutazione al fine di misurare l'efficacia del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tale sistema dovrebbe contribuire in particolare a dimostrare i progressi e i risultati conseguiti nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata dell'Unione, a valutare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP, a contribuire a un sostegno più mirato della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, a favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione e a fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell'ambito del processo decisionale.
- (2) Al fine di garantire l'attuazione di attività di valutazione sufficienti e adeguate è opportuno definire il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione. È pertanto necessario stabilire un elenco di indicatori comuni che gli Stati membri devono utilizzare, affinché i dati possano essere aggregati a livello dell'Unione e l'efficacia del FEAMP possa essere valutata dalla Commissione in relazione agli obiettivi politici stabiliti nel regolamento (UE) n. 508/2014.
- (3) Conformemente all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli indicatori comuni deve essere applicabili a ciascun programma e riferirsi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma. Tali indicatori comuni sono utilizzati anche per la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Gli indicatori comuni dovrebbero essere conformi agli indicatori definiti per le priorità dei programmi all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che comprendono indicatori relativi alla spesa assegnata, indicatori di prodotto relativi alle operazioni finanziate e indicatori di risultato relativi alla priorità interessata. Essi dovrebbero anche includere indicatori di contesto relativi alla situazione iniziale precedente l'attuazione del programma.
- (5) Gli indicatori di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 riguardano l'impatto del programma a livello di ciascuna priorità dell'Unione e non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto e architettura del sistema di monitoraggio e valutazione

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 è costituito dai seguenti elementi:
- a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - b) la serie di indicatori comuni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - c) i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - d) la relazione annuale di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) il piano di valutazione di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con l'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - f) le valutazioni ex ante ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al programma del FEAMP, conformemente agli articoli 115, 116 e 117 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - g) la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Nell'applicare l'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli da 114 a 117 del regolamento (UE) n. 508/2014, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, e con gli articoli 50, 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si avvale dell'elenco di indicatori comuni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014 per i diversi elementi del sistema comune di monitoraggio e valutazione.

Articolo 2

Elenco di indicatori comuni

L'elenco di indicatori comuni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

INDICATORI COMUNI DA UTILIZZARE NEL SISTEMA COMUNE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I. INDICATORI DI CONTESTO ⁽¹⁾

Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

1. Flotta peschereccia
 - a) numero di navi
 - b) kW
 - c) GT

 2. Valore aggiunto lordo per addetto ETP ⁽¹⁾ (in migliaia di EUR per addetto ETP)

 3. Utile netto (in migliaia di EUR)

 4. Ritorno sulle immobilizzazioni materiali ⁽²⁾ (in %)

 5. Indicatori di sostenibilità biologica ⁽³⁾
 - a) indicatore di prelievo sostenibile
 - b) indicatore per gli stock a rischio

 6. Efficienza energetica dell'attività di cattura (litri di carburante/tonnellata di catture sbarcate)

 7. Indicatori relativi all'ecosistema quali definiti per l'attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾
 - a) Estensione del fondale influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche per i diversi tipi di substrato (in %) ⁽⁵⁾
 - b) tassi di cattura accidentale di cetacei nell'ambito delle attività di pesca (catture accessorie per unità di sforzo) ⁽⁶⁾

 8. Numero di addetti (ETP)
 - a) Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)
 - b) Numero di addetti (ETP) (donne)

 9. Incidenza di infortuni e incidenti sul lavoro
 - a) Numero di incidenti e infortuni sul lavoro
 - b) % rispetto al numero totale di pescatori

 10. Copertura di zone marine protette (ZMP) ⁽⁷⁾
 - a) Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat (km²)
 - b) Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (km²)
-

⁽¹⁾ Gli indicatori di contesto sono forniti a livello aggregato UE.

Priorità dell'Unione 2 — Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

1. Volume della produzione dell'acquacoltura (in tonnellate)

2. Valore della produzione dell'acquacoltura (in migliaia di EUR)

3. Utile netto (in migliaia di EUR)

4. Volume della produzione dell'acquacoltura biologica (in tonnellate)

5. Volume della produzione con sistema di ricircolo (in tonnellate)

6. Numero di addetti (ETP)
 - a) Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)
 - b) Numero di addetti (ETP) (donne)

Priorità dell'Unione 3 — Favorire l'attuazione della PCP (controllo e raccolta dati)

A. Misure di controllo

1. Infrazioni gravi negli Stati membri (numero totale negli ultimi 7 anni)

2. Sbarchi soggetti a controllo materiale (in %)

3. Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo
 - a) Motovedette e velivoli di sorveglianza disponibili (numero)
 - b) Numero di addetti (ETP)
 - c) Dotazione di bilancio (evoluzione negli ultimi 5 anni, in migliaia di EUR)
 - d) Imbarcazioni dotate di ERS e/o VMS (numero)

B. Misure di raccolta dati

Risposta agli inviti a trasmettere dati nell'ambito del quadro per la raccolta dati ⁽⁸⁾ (in %)

Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Estensione del litorale, dei corsi d'acqua e dei corpi idrici principali

- a) Estensione del litorale (km)
 - b) Estensione dei corsi d'acqua principali (km)
 - c) Estensione dei corpi idrici principali (km²)
-

Priorità dell'Unione 5 — Promuovere la commercializzazione e la trasformazione

1. Organizzazioni di produttori (OP), associazioni di OP e organizzazioni interprofessionali

- a) Numero di OP
 - b) Numero di associazioni di OP
 - c) Numero di organizzazioni interprofessionali
 - d) Numero di produttori o operatori per OP
 - e) Numero di produttori o operatori per associazione di OP
 - f) Numero di produttori o operatori per organizzazione interprofessionale
 - g) % di produttori o operatori membri di una OP
 - h) % di produttori o operatori membri di un'associazione di OP
 - i) % di produttori o operatori membri di un'organizzazione interprofessionale
-

2. Valore annuo (%) del fatturato della produzione commercializzata nell'UE

- a) Valore annuo del fatturato della produzione commercializzata nell'UE (in migliaia di EUR)
 - b) % della produzione commercializzata (valore) dalle OP
 - c) % della produzione commercializzata (valore) dalle associazioni di OP
 - d) % della produzione commercializzata (valore) dalle organizzazioni interprofessionali
 - e) % della produzione commercializzata (volume) dalle OP
 - f) % della produzione commercializzata (volume) dalle associazioni di OP
 - g) % della produzione commercializzata (volume) dalle organizzazioni interprofessionali
-

Priorità dell'Unione 6 — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

1. Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (in %)

2. Copertura di zone marine protette (ZMP)

- a) Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat (km²)
 - b) Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (km²)
-

II. INDICATORI DI PRODOTTO

Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti) (*indicatori applicabili anche a progetti destinati alla pesca nelle acque interne)

1. Innovazione, servizi di consulenza e partenariati con scienziati *

2. Sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca *

3. Valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca *

-
4. Misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente e adeguamento della pesca alla protezione delle specie *

 5. Arresto definitivo

 6. Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ⁽¹⁰⁾ *

 7. Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici *

 8. Sostituzione o ammodernamento dei motori *

 9. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e salute/sicurezza *

 10. Arresto temporaneo

 11. Fondi di mutualizzazione

Priorità dell'Unione 2 — Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti)

1. Innovazione, servizi di consulenza

2. Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

3. Riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)

4. Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure in materia di salute pubblica e salute degli animali

5. Promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquacoltori

6. Assicurazione degli stock acquicoli

Priorità dell'Unione 3 — Favorire l'attuazione della PCP: controllo e raccolta dati (numero di progetti)

1. Attuazione del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione

2. Sostegno alla raccolta, alla gestione e all'uso dei dati

Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di progetti, eccetto per il punto 1)

1. Numero di strategie di sviluppo locale attuate
-

2. Sostegno preparatorio

3. Cooperazione

Priorità dell'Unione 5 — Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (numero di progetti, eccetto per i punti 1 e 4)

1. Numero di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione

2. Misure di commercializzazione e aiuto all'ammasso

3. Trasformazione

4. Numero di operatori che beneficiano di regimi di indennizzo

Priorità dell'Unione 6 — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (numero di progetti)

1. Sorveglianza marittima integrata

2. Protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino ⁽¹⁾

III. INDICATORI DI RISULTATO

Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

1. Variazione del valore della produzione (in migliaia di EUR)

2. Variazione del volume della produzione (in tonnellate)

3. Variazione dell'utile netto (in migliaia di EUR)

4. Variazione delle catture indesiderate ⁽²⁾

a) Variazione delle catture indesiderate (in tonnellate)

b) Variazione delle catture indesiderate (in %)

5. Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura (litri di carburante/EUR di catture sbarcate)

6. Variazione della % delle flotte in situazione di squilibrio ⁽³⁾

7. Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari

8. Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari

-
9. Variazione per quanto riguarda gli incidenti e gli infortuni sul lavoro
 - a) Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro
 - b) Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori
-
10. Variazione della copertura di zone marine protette (ZMP) nell'ambito della priorità dell'Unione 1
 - a) Variazione della copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat (km²)
 - b) Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (km²)
-

Priorità dell'Unione 2 — Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

1. Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura (in tonnellate)
-
2. Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura (in migliaia di EUR)
-
3. Variazione dell'utile netto (in migliaia di EUR)
-
4. Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica (in tonnellate)
-
5. Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo (in tonnellate)
-
6. Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari (in tonnellate)
-
7. Imprese acquicole che prestano servizi ambientali (numero di aziende)
-
8. Posti di lavoro creati (ETP)
-
9. Posti di lavoro mantenuti (ETP)
-

Priorità dell'Unione 3 — Favorire l'attuazione della PCP (controllo e raccolta dati)

A. Misure di controllo

1. Numero di infrazioni gravi constatate ⁽¹⁴⁾
-
2. Sbarchi sottoposti a controllo materiale (in %)
-

B. Misure di raccolta dati

Aumento della percentuale di risposta agli inviti a trasmettere dati (in %) ⁽¹⁵⁾

Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

1. Posti di lavoro creati (ETP) nel settore dell'acquacoltura

2. Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore dell'acquacoltura

3. Imprese create (numero)

Priorità dell'Unione 5 — Promuovere la commercializzazione e la trasformazione

Variazioni della produzione dell'UE (distinguendo tra OP e altri casi)

- a) Variazione del valore di prima vendita nelle OP (in migliaia di EUR)
 - b) Variazione del volume di prima vendita nelle OP (in tonnellate)
 - c) Variazione del valore di prima vendita negli altri casi (in migliaia di EUR)
 - d) Variazione del volume di prima vendita negli altri casi (in tonnellate)
-

Priorità dell'Unione 6 — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

1. Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (in %)

2. Variazione della copertura di zone marine protette (ZMP) nell'ambito della priorità dell'Unione 6

- a) Variazione della copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat (km²)
 - b) Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (km²)
-

(1) Occupazione misurata in equivalenti a tempo pieno.

(2) Quale definito negli orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca. Valore dell'indicatore, se disponibile nella relazione sulla flotta.

(3) Quale definito negli orientamenti per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca. Valore degli indicatori, se disponibili nella relazione sulla flotta.

(4) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5) Indicatore 6.1.2 della decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1° settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

(6) Possono essere desunti dalle relazioni presentate a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(7) I dati sulle ZMP designate a livello nazionale sono inclusi nella banca dati comune sulle zone designate (*Common Database on Designated Areas, CDDA*) gestita dall'Agenzia europea dell'ambiente. Dati descrittivi e dati spaziali per ogni zona Natura 2000 sono reperibili al seguente indirizzo: <http://natura2000.eea.europa.eu>

(8) 100 % meno i casi di mancata presentazione dell'intera serie di dati richiesti in un modulo relativo a uno specifico invito a trasmettere dati rispetto al numero complessivo di inviti a trasmettere dati in %.

(9) Periodo di riferimento: 2009-2011.

(10) Compresi i progetti nell'ambito della pertinente misura del FEAMP a sostegno dell'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico in conformità della direttiva 2008/56/CE.

(11) Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere.

(12) Catture sbarcate non destinate al consumo umano.

(13) In base alle stime dei valori di partenza nei programmi operativi del FEAMP.

(14) La Commissione avrà accesso ai dati necessari tramite un sito web che ogni Stato membro dovrebbe avere istituito alla data del 1° gennaio 2012, in conformità agli articoli 93 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(15) 100 % meno i casi di mancata presentazione dell'intera serie di dati richiesti in un modulo relativo a uno specifico invito a trasmettere dati rispetto al numero complessivo di inviti a trasmettere dati in %.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1015/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2014****che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 («il regolamento SPG») stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze dell'SPG.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare delle preferenze SPG.
- (4) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG figura nell'allegato II del regolamento SPG. L'articolo 5 del regolamento SPG stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1° gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo sufficiente per adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) Il Turkmenistan è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2012, 2013 e 2014. Di conseguenza il Turkmenistan non ha più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbe essere escluso dall'allegato II del regolamento SPG. La decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione. Nell'interesse di un'applicazione uniforme è opportuno escludere il Turkmenistan dall'allegato II con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (6) I regimi di accesso preferenziale al mercato con i seguenti paesi hanno iniziato ad applicarsi in date diverse nel corso del 2013: Perù il 1° marzo 2013, Colombia, Honduras, Nicaragua e Panama il 1° agosto 2013, Costa Rica e El Salvador il 1° ottobre 2013 e Guatemala il 1° dicembre 2013. Al fine di garantire un'applicazione uniforme del cambiamento del loro status SPG e conformemente al regolamento SPG, Perù, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador e Guatemala andrebbero esclusi dall'allegato II con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (7) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento GPS stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). Una condizione essenziale è che il paese deve essere beneficiario dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento SPG.
- (8) Cessando di essere beneficiari dell'SPG, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama e Perù cessano anche di essere beneficiari dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG. I suddetti paesi andrebbero pertanto esclusi dall'allegato III del regolamento SPG con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

- (9) In forza del regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione ⁽¹⁾, l'Ecuador cessa di essere un beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1° gennaio 2015. In conformità dell'articolo 9 del regolamento SPG l'Ecuador cesserà pertanto di essere beneficiario dell'SPG+ e dovrebbe essere escluso dall'allegato III del regolamento SPG, con effetto a decorrere dalla stessa data.
- (10) Successivamente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione ⁽²⁾, che conteneva una versione consolidata dell'allegato II e stabiliva l'esclusione dell'Iran e dell'Azerbaijan dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG, non è più applicabile. Ai fini della certezza del diritto occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) n. 154/2013. In deroga al regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, però, il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 dovrebbe continuare ad applicarsi sino al 22 febbraio 2014 per quanto riguarda l'Azerbaijan e l'Iran. Occorre pertanto precisare che l'Iran e l'Azerbaijan hanno mantenuto lo status di beneficiari dell'SPG dal 1° gennaio 2014 al 22 febbraio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1. Nell'allegato II, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati dalle colonne A e B, rispettivamente:

CO	Colombia
CR	Costa Rica
GT	Guatemala
SV	El Salvador
HN	Honduras
NI	Nicaragua
PA	Panama
PE	Perù
TM	Turkmenistan

2. L'allegato III è così modificato:

a) il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico è eliminato dalle colonne A e B, rispettivamente:

EC	Ecuador
----	---------

b) i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati dalle colonne A e B, rispettivamente:

CR	Costa Rica
GT	Guatemala
SV	El Salvador
PA	Panama
PE	Perù

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 1).

*Articolo 2***Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In deroga al regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, l'abrogazione decorre dal 23 febbraio 2014 per quanto riguarda l'Azerbaijan e l'Iran.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1016/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2014****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 («il regolamento SPG») stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze dell'SPG. Tuttavia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SPG l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si applica fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare delle preferenze SPG.
- (4) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG figura nell'allegato II del regolamento SPG. L'articolo 5 del regolamento SPG stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1° gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo sufficiente per adattarsi correttamente ad un riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
- (5) In virtù del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio ⁽²⁾ beneficiano attualmente di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli, tra gli altri, la Repubblica del Botswana («Botswana»), la Repubblica del Camerun («Camerun»), la Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio»), la Repubblica di Figi («Figi»), la Repubblica del Ghana («Ghana»), la Repubblica del Kenya («Kenya»), la Repubblica di Namibia («Namibia») e il Regno dello Swaziland («Swaziland»). Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG tali paesi non figuravano nell'allegato II in quanto beneficiavano già di un siffatto accesso preferenziale al mercato.
- (6) I suddetti paesi sono elencati nell'allegato I del regolamento SPG in qualità di paesi ammissibili al beneficio dell'SPG.
- (7) In virtù del regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, a decorrere dal 1° ottobre 2014 Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Kenya, Namibia e Swaziland cesseranno di essere coperti dal regime di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Questi paesi sono paesi ammissibili al beneficio dell'SPG quali definiti all'articolo 2, lettera c), del regolamento SPG, e dal 1° ottobre 2014 soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento SPG. È pertanto opportuno inserire questi paesi nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2014.
- (8) Il Botswana e la Namibia sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e 2013. Ciò nondimeno entrambi i paesi hanno siglato, ma non applicato, un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l'Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli entro il 20 novembre 2012. Di conseguenza l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si applica ai due paesi in questione fino al 21 novembre 2014.

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GUL 348 del 31.12.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GUL 165 del 18.6.2013, pag. 59).

- (9) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG, la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione. Per effetto dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SPG l'eliminazione del Botswana e della Namibia non può tuttavia essere effettiva prima del 22 novembre 2015. In linea con l'aggiornamento annuale dell'allegato II del regolamento SPG, l'esclusione del Botswana e della Namibia da tale allegato dovrebbe essere effettiva a partire dal 1° gennaio 2016. È quindi opportuno inserire il Botswana e la Namibia nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- a) i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti nelle colonne A e B, rispettivamente:

BW	Botswana
CM	Camerun
CI	Costa d'Avorio
FJ	Figi
GH	Ghana
KE	Kenya
NA	Namibia
SZ	Swaziland

- b) i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati dalle colonne A e B, rispettivamente:

BW	Botswana
NA	Namibia

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014.

L'articolo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2014 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2014****recante divieto di pesca del granatiere nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

ALLEGATO

N.	36/DSS
Stato membro	Irlanda
Stock	RNG/8X14-
Specie	Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV
Data di chiusura	28.8.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2014 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2014****recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

ALLEGATO

N.	35/DSS
Stato membro	Irlanda
Stock	BSF/56712-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII
Data di chiusura	28.8.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1019/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2014****recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

ALLEGATO

N.	37/DSS
Stato membro	Irlanda
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data di chiusura	28.8.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1020/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.10. Oli essenziali di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Neven MIMICA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 122 del 25.4.2014, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1021/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2014****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare, per le partite di melanzane, sedano da taglio e fagiolo asparago originari della Cambogia, di semi di sesamo originari dell'India e di frutto del dragone originario del Vietnam, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco voci relative a tali partite.
- (5) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle fragole congelate e ai pomeli originari della Cina dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (6) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento.
- (7) È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽²⁾	50
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽³⁾	50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") ⁽⁴⁾ (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁵⁾	50
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁶⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁷⁾	10
— Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁷⁾	20
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
— Arance (fresche o secche)	— 0805 10 20; 0805 10 80		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁸⁾	10
— Fragole fresche (Alimenti)	— 0810 10 00				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽⁹⁾	10
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	10
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		India (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	20
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10	10	India (IN)	Aflatossine	10
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00				
— Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum</i> <i>annuum</i>)	— 0904 21 90				
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00; 0908 12 00				
(Alimenti — spezie essiccate)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti)	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
— Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹¹⁾	10
— Fagioli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0708 20 00	40			
Menta (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹²⁾	10
Fagioli secchi (Alimenti)	0713 39 00		Nigeria (GN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹³⁾	50
Uve da tavole (Alimenti — freschi)	0806 10 10		Perù (PE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁴⁾	10
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Sudan (SD)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisio- ne TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁵⁾	10
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	10
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	— ex 1211 90 86	30			
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁶⁾	10
— Basilico (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	— ex 1211 90 86	20			
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁶⁾	20
— Melanzane (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
Albicocche secche (Alimenti)	0813 10 00		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁷⁾	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁸⁾	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁹⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽²⁰⁾	20
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	— ex 0709 99 90	40			
— Frutto del dragone	— ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo ⁽²⁰⁾	20
— Gombo	— ex 0709 99 90	20			
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0709 60 99	20			

- (1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".
- (2) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorbufam, dimeatoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato).
- (3) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), esaconazolo, fentoato, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol).
- (4) Specie di *Brassica oleracea* L. convar. botrytis (L) Alef var.italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".
- (5) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.
- (6) In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].
- (7) In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma di metiocarb e di metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
- (8) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitroton, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
- (9) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.
- (10) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
- (11) In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.
- (12) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation).

- (¹³) In particolare residui di diclorvos.
- (¹⁴) In particolare residui delle seguenti sostanze: diniconazolo, etefon, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil).
- (¹⁵) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.
- (¹⁶) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (¹⁷) Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (¹⁸) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaaxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (¹⁹) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
- (²⁰) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2014****recante duecentovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 9 settembre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Una persona dovrebbe inoltre essere depennata dall'elenco, in quanto dovrebbe figurare nell'elenco del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio ⁽²⁾, e una voce già esistente dovrebbe essere ulteriormente modificata con l'inserimento di informazioni identificative supplementari conformemente alla decisione del CSNU del 15 agosto 2014.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio del 1° agosto 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Qari **Rahmat** (alias Kari Rahmat). Data di nascita: (a) 1981 (b) 1982. Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Indirizzo: (a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan, (b) provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.8.2014.»

(2) La voce «Mokhtar **Belmokhtar** (alias(a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbas, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbas Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di Katibat el Moulathamoune che opera nella quarta regione dell'AQIM (Sahel/Sahara). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbas, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbas Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Other information: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun e AI Mourabitoun. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):11.11.2003.»

(3) La voce «Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17 novembre 1960. Luogo di nascita: (a) Kuwait, (b) Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17 novembre 1960. Luogo di nascita: (a) Kuwait, (b) Qatar. Nazionalità: kuwaitiana. N. passaporto: (a) 001714467 (passaporto kuwaitiano), (b) 101505554 (passaporto kuwaitiano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1023/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	53,3
	TR	83,3
	XS	79,6
	ZZ	72,1
0707 00 05	MK	29,8
	TR	100,1
	ZZ	65,0
0709 93 10	TR	108,4
	ZZ	108,4
0805 50 10	AR	143,7
	CL	91,2
	IL	103,5
	TR	117,7
	UY	116,2
	ZA	139,0
	ZZ	118,6
	ZZ	118,6
0806 10 10	BR	167,9
	MK	103,8
	TR	113,0
	ZZ	128,2
	ZZ	128,2
0808 10 80	BR	56,6
	CL	121,2
	NZ	126,0
	US	135,4
	ZA	153,7
	ZZ	118,6
	ZZ	118,6
0808 30 90	CN	101,3
	TR	118,4
	ZZ	109,9
0809 40 05	MK	9,0
	ZZ	9,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1024/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2014**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ⁽³⁾ hanno aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2014 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽⁴⁾. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingenziale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2014 sono, per il numero d'ordine 09.4367, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingenziale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dall'8 al 14 settembre 2014 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingenziale 2014/2015 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingente 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	—
09.4318	Brasile	—	—
09.4319	Cuba	—	—
09.4320	Altri paesi terzi	—	—
09.4321	India	33,311125	Sospese

«Zucchero Balcani»

Periodo contingente 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	—
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	—
09.4326	Serbia	—	—
09.4327	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	—	—

Disposizioni transitorie, «zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingente 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4367	Transitorio (Croazia)	—	Sospese
09.4380	Eccezionale	—	—
09.4390	Industriale	—	—

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE

(2014/675/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 187).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 67).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE ⁽⁵⁾ e 91/414/CEE ⁽⁶⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (15) Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (16) Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (18) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).

⁽⁵⁾ Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36).

⁽⁶⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014**del****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽³⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 187.⁽⁴⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 67.⁽⁶⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 127.⁽⁷⁾ GUL 155 dell'11.6.2011, pag. 176.⁽⁸⁾ GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26.⁽⁹⁾ GUL 93 del 3.4.2013, pag. 1.

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE ⁽²⁾ e 91/414/CEE ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 12zoo (Decisione 2013/204/UE della Commissione) è inserito quanto segue:

- «13. **32009 R 1107**: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- b) Gli Stati EFTA, a eccezione del Liechtenstein, possono essere "Stato membro relatore" e "correlatore".
- c) All'articolo 18 è aggiunto quanto segue:
- "L'assegnazione della valutazione delle sostanze attive a uno Stato EFTA a norma dell'articolo 18, lettera f), è subordinata al consenso di tale Stato".
- d) All'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
- "Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario è integrato nel presente accordo.".
- e) All'articolo 47, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
- "Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario a basso rischio è integrato nel presente accordo.".
- f) All'articolo 48 è aggiunto quanto segue:
- "Gli Stati EFTA possono limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti organismi geneticamente modificati qualora siano state adottate misure volte a limitare o a vietare tali organismi a norma dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, come adattata dal presente accordo.".

⁽¹⁾ GUL 93 del 3.4.2013, pag. 85.

⁽²⁾ GUL 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽³⁾ GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1.

g) L'articolo 49 non si applica al Liechtenstein.

h) All'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“I prodotti fitosanitari autorizzati in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'autorizzazione possono continuare a essere immessi sul mercato fino a quando il prodotto fitosanitario non sia stato oggetto di una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009.”.

i) Nell'allegato I, a “Zona A — Nord” è aggiunto quanto segue:

“Islanda, Norvegia”.

j) Nell'allegato I, a “Zona B — Centro” è aggiunto quanto segue:

“Liechtenstein”.

13a. **32011 R 0540**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1), rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38, modificato da:

— **32011 R 0541**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione del 1° giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

13b. **32011 R 0544**: Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).

13c. **32011 R 0545**: Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67).

13d. **32011 R 0546**: Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

13e. **32011 R 0547**: Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 1” è aggiunto quanto segue:

“IS: Eitrað í snertingu við augu.

NO: Giftig ved øyekontakt.”.

b) Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 2” è aggiunto quanto segue:

“IS: Getur valdið ljósnæmingu.

NO: Kan gi overfølsomhet for sollys/UV-stråling.”.

c) Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 3” è aggiunto quanto segue:

“IS: Efnid brennir húð og augu í snertingu við gufu og veldur kali í snertingu við vökva.

NO: Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskaade.”.

- d) All'elenco che figura al punto 1 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:
- “IS: Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni/Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjarhlöðum og vegum.)
- NO: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier).”.
- e) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari” “SPo 1”, è aggiunto quanto segue:
- “IS: Ef efnið kemst í snertingu við húð skal fyrst hreinsa það af með þurrum klút og skola síðan húðina með miklu vatni.
- NO: Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.”.
- f) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari” “SPo 2”, è aggiunto quanto segue:
- “IS: Þvoíð allan hlífðarfatnað að lokinni notkun.
- NO: Vask alt personlig verneutstyr etter bruk.”.
- g) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari” “SPo 3”, è aggiunto quanto segue:
- “IS: Forðist innöndun reyks eftir að kveikt hefur verið í efninu og yfirgefið þegar í stað svæðið sem er til meðhöndlunar.
- NO: Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.”.
- h) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari” “SPo 4”, è aggiunto quanto segue:
- “IS: Opna skal ílátið utanhús og við þurr skilyrði.
- NO: Beholderen skal åpnes utendørs og under tørre forhold.”.
- i) Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari” “SPo 5”, è aggiunto quanto segue:
- “IS: Loftraesta skal úðuð svæði/gróðurhús (vandlega/eða í tilgreindan tíma/þar til úðinn hefur þornað) áður en farið er þangað inn aftur.
- NO: De behandlede områder/veksthus ventileres (grundig/eller angivelse av tid/inntil produktet har tørket) før man oppholder seg der igjen.”.
- j) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 1” è aggiunto quanto segue:
- “IS: Til að vernda grunnvatn/jarðvegslífverur skal ekki nota þetta eða annað efni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) lengur eða oft en (tilgreinið hversu lengi eða oft má nota efnið).
- NO: For å beskytte (grunnvannet/jordlevende organismer) må dette produktet eller andre produkter som inneholder (angi navnet på virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (angi tidsperiode eller antall behandlinger).”.
- k) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 2” è aggiunto quanto segue:
- “IS: Til að vernda grunnvatn/vatnalífverur skal ekki nota þetta efni (á tilgreinda jarðvegsgerð eða við tilgreindar aðstæður).
- NO: For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).”.

- l) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 3" è aggiunto quanto segue:

"IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps/liðdýr utan markhóps/skordýr má ekki nota efnið nær óræktuðu landi/yfirborðsvatni en (tilgreind breidd svæðis sem er óheimilt að úða).

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).".

- m) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 4" è aggiunto quanto segue:

"IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps má ekki nota efnið á malbikað, steinsteypt, hellu- lagðt eða malarborið yfirborð eða vegi (járnbrautarspor) eða önnur svæði þar sem hætt er við afrennsli út í umhverfið.

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter) må dette produktet ikke brukes på harde overflater som asfalterte, betong- brostein- eller gruslagte områder og veier/jernbane, eller på andre områder med stor risiko for avrenning.".

- n) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 5" è aggiunto quanto segue:

"IS: Til að vernda fugla/villt spendýr verður að gæta þess vandlega að efnið sé algerlega hulið jarðvegi; gætið þess sérstaklega að efnið sé hulið í endum raða.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal produktet innblandes i jorden. Sørg også for at produktet er helt innblandet i enden av radene.".

- o) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 6" è aggiunto quanto segue:

"IS: Hreinsið upp allt efni, sem hefur farið til spillis, til að vernda fugla/villt spendýr.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.".

- p) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 7" è aggiunto quanto segue:

"IS: Óheimilt er að nota efnið á varptíma fugla.

NO: Må ikke brukes i fuglenes hekketid.".

- q) Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPe 8" è aggiunto quanto segue:

"IS: Hættulegt frævandi skordýrum/Til að vernda býflugur og önnur frævandi skordýr er óheimilt að nota efnið á blómstrandi nytjaplöntur/Óheimilt er að nota efnið þar sem býflugur eru í fæðuleit/Fjarlægð býkúpur meðan meðhöndlun með efninu fer fram eða hyljið þær á meðan og í (tilgreinið tíma) að lokinni meðhöndlun/Óheimilt er að nota efnið ef blómstrandi illgresi er til staðar/Eyða skal illgresi áður en það blómgastr/Óheimilt er að nota efnið fyrir (tilgreinið tíma).

NO: Farlig for bier./For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produkt ikke brukes mens kulturen blomstrer./Må ikke brukes der biene søker næring./Dekk til eller flytt bikuber i behandlingsperioden og i (nevnt antall timer/dager) etter behandlingen./Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress./Fjern ugresset før det blomstrer./Må ikke brukes før (tidspunkt).".

- r) All'elenco che figura al punto 2.3 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"IS: Til að koma í veg fyrir þolmyndun skal ekki nota þetta eða annað varnarefni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) oftár eða lengur en (tilgreinið hversu oft eða lengi má nota efnið).

NO: For å unngå utvikling av resistens må dette produkt eller andre produkter som inneholder (angi virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (i tidsperioden eller antall ganger).".

s) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPr 1" è aggiunto quanto segue:

"IS: Beitu skal komið fyrir þannig að ekki sé hættá á að önnur dýr komist í hana. Festa skal beituna tryggilega þannig að nagdýr geti ekki dregið hana í burtu.

NO: Produktet skal plasseres på en slik måte at risikoen for at andre dyr kan innta produktet minimeres. Pass på at produkt i blokkform ikke kan flyttes vekk av de gnagere som skal bekjempes."

t) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPr 2" è aggiunto quanto segue:

"IS: Auðkennið svæðið, sem meðhöndla á, meðan á meðhöndlun stendur. Varað skal við hættunni á að verða fyrir eitrun (beinni eða óbeinni) af völdum storkuvarans og tilgreina skal móteitrið við honum.

NO: Det behandlede området skal merkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved inntak av antikoaguleringsmidler, samt motgift, skal angis på oppslag."

u) Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo "SPr 3" è aggiunto quanto segue:

"IS: Hræ nagdýra skulu fjarlægð daglega af meðhöndlaða svæðinu meðan meðhöndlun stendur yfir. Ekki má setja hræin í opin sorpílát.

NO: Døde gnagere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Døde gnagere må ikke plasseres i åpne avfallsbeholdere."

13f. **32012 R 0844:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).».

2. Il testo del punto 13b (Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32013 R 0283:** Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).».

3. Il testo del punto 13c (Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32013 R 0284:** Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).».

Articolo 2

Il testo dei punti 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio) e 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 540/2011, rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38, (UE) n. 541/2011, (UE) n. 544/2011, (UE) n. 545/2011, (UE) n. 546/2011, (UE) n. 547/2011, (UE) n. 844/2012, (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Per il Liechtenstein, la presente decisione del comitato misto entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e l'Austria relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti conformemente al regolamento (UE) n. 1107/2009.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
relativa alla nomina di un membro supplente ceco del Comitato delle regioni

(2014/676/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 24 settembre 2012, con decisione 2012/524/UE del Consiglio ⁽³⁾, il sig. Milan CHOVANEC è stato nominato membro supplente fino al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Milan CHOVANEC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— sig. Václav ŠLAJS, *Hejtman Plzeňského kraje*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI

⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 263 del 28.9.2012, pag. 41.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2014****relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese e di quattro membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni**

(2014/677/UE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governoneerlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 18 gennaio 2011, con decisione 2011/41/UE ⁽³⁾ del Consiglio, il sig. H.P.M. (Henk) KOOL è stato nominato membro titolare e il sig. H.A.J. (Henk) AALDERINK, il sig. J.P.W. (Jan Willem) GROOT e la sig.ra L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS sono stati nominati membri supplenti fino al 25 gennaio 2015. L'11 dicembre 2012, con decisione 2012/779/UE ⁽⁴⁾ del Consiglio, il sig. H.P.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD è stato nominato membro supplente fino al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. H.P.M. (Henk) KOOL.
- (3) Quattro seggi di membri supplenti sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. H.A.J. (Henk) AALDERINK, del sig. J.P.W. (Jan Willem) GROOT, della sig.ra J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD e della sig.ra L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro titolare:

— sig. O. (Onno) HOES, *Burgemeester (sindaco) di Maastricht*

e

b) quali membri supplenti:

— sig.ra A. (Annemiek) JETTEN, *Burgemeester (sindaco) di Sluis*— sig. R. (Rob) JONKMAN, *Wethouder (consigliere comunale; membro della giunta esecutiva) della provincia di Opsterland*— sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK, *Burgemeester (sindaco) di Leiden*— sig. C.L. (Cornelis) VISSER, *Burgemeester (sindaco) di Twenterand.*⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.⁽³⁾ GUL 19 del 22.1.2011, pag. 17.⁽⁴⁾ GUL 342 del 14.12.2012, pag. 45.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

F. GUIDI

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/678/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2014
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (2) Con sentenza del 16 luglio 2014 nella causa T-572/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio.
- (3) È opportuno inserire nuovamente Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) È inoltre opportuno aggiornare le informazioni relative a due entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

ALLEGATO

1. La seguente persona è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui alla sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Samir Hassan è un eminente uomo d'affari, vicino a figure chiave del regime siriano, come Rami Makhlouf e Issam Anboubas; dal marzo 2014, detiene la posizione di vicepresidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali. In aggiunta sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti. Samir Hassan è pertanto associato con persone che sostengono il regime o ne traggono vantaggio e fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio.	27.9.2014»

2. Le voci relative alle entità elencate in appresso di cui alla sezione B dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC sono sostituite dalle seguenti voci.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«54.	Overseas Petroleum Trading Alias "Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)" Alias "Overseas Petroleum Company"	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano.	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.	23.7.2014
55.	Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy	35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.	23.7.2014»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

[notificata con il numero C(2014) 6731]

(2014/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione ⁽²⁾ prevede l'adozione di misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner).
- (2) Gli sviluppi della situazione dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione 2012/270/UE hanno dimostrato che le misure da essa previste sono efficaci e che dovrebbero continuare ad essere applicate. È pertanto opportuno che tale decisione di esecuzione si applichi senza alcun limite temporale.
- (3) L'esperienza insegna che è necessario accordare maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impianto in cui i tuberi di patate sono sottoposti a un trattamento volto a garantire che i residui di terra che li ricoprono non siano superiori allo 0,1 % e che gli organismi specificati siano rimossi. Si dovrebbe pertanto permettere che tali tuberi siano trasportati al di fuori delle zone delimitate prima che abbia luogo il summenzionato trattamento. Il trasferimento verso tali impianti dovrebbe tuttavia essere subordinato a prescrizioni intese a garantire che il relativo rischio fitosanitario sia ridotto a livelli accettabili.
- (4) Al fine di garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata, dovrebbero essere stabilite prescrizioni concernenti lo smaltimento dei residui di terra e di altri materiali di scarto. Per lo stesso motivo si dovrebbero inoltre stabilire prescrizioni concernenti i veicoli e l'imballaggio per il trasporto o la movimentazione di tali tuberi di patate prima che essi siano trasferiti al di fuori della zona delimitata o da un impianto di imballaggio situato al di fuori di detta zona. È altresì necessario che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate negli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano puliti, in modo da evitare l'infestazione di altre patate trattate con gli stessi macchinari.
- (5) Per facilitare il controllo da parte degli Stati membri dell'imballaggio effettuato al di fuori di una zona delimitata dei tuberi di patate originari di tale zona, è importante che gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano autorizzati a tal fine e che siano tenuti a registrare e conservare i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.
- (6) La decisione di esecuzione 2012/270/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 18).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 *ter*, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1.

I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 *ter* ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto.

Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:

- a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;
- b) attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, nelle vicinanze dell'impianto di imballaggio.

2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'articolo 2 da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3.

Articolo 3 bis

Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:

- a) prima che essi siano trasportati fuori della zona delimitata e
- b) prima che essi lascino un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

2. Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.

3. Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

Articolo 3 ter

Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione

Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) sono autorizzati dall'organismo ufficiale responsabile a imballare tuberi di patate originari di una zona delimitata e
 - b) registrano e conservano, per un periodo di un anno a partire dal momento dell'arrivo dei tuberi di patate in tale impianto, i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.»
- 2) L'articolo 7 è soppresso.
 - 3) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificato:

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

- 1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione ⁽¹⁾ o da un produttore registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE della Commissione ⁽²⁾ oppure sono stati trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE;
 - b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che i residui di terra non siano superiori allo 0,1 % oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato e a rimuovere gli organismi specificati affinché non vi sia alcun rischio di diffusione di tali organismi;
 - c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito e
 - d) i tuberi di patate sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽³⁾.
- 2) Per il trasporto dei tuberi di patate verso l'impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in aggiunta al paragrafo 1, lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i tuberi di patate sono stati coltivati in campi sottoposti a trattamenti insetticidi contro gli organismi specificati durante la stagione vegetativa, in periodi appropriati;
 - b) in tali campi sono state effettuate ispezioni ufficiali prima della raccolta, in periodi appropriati, e non è stata rilevata la presenza di organismi specificati;
 - c) il produttore ha preventivamente notificato agli organismi ufficiali responsabili la sua intenzione di trasferire i tuberi di patate in conformità al presente paragrafo nonché la data del trasferimento previsto;
 - d) i tuberi di patate sono trasportati verso l'impianto di imballaggio in veicoli chiusi o in imballaggi puliti e chiusi, in modo da garantire che gli organismi specificati non possano fuoriuscire o diffondersi;
 - e) durante il trasporto verso l'impianto di imballaggio i tuberi di patate sono accompagnati da un documento che ne attesta l'origine e la destinazione e
 - f) immediatamente dopo il loro arrivo nell'impianto di imballaggio, i tuberi di patate sono sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, lettera b), della presente sezione.
- 3) I tuberi di patate introdotti nell'Unione conformemente alla sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, lettera d).

⁽¹⁾ Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

⁽²⁾ Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale (GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22).

⁽³⁾ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 19 luglio 2000)

Pagina 24, articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

anziché: «h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.»

leggi: «h) all'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003)

Pagina 4, articolo 2, punto 11), lettera b):

anziché: «b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.»

leggi: «b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 20 maggio 2014)

Pagina 141, articolo 59, paragrafo 1:

anziché: «1. La Commissione è assistita dal comitato “Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»

leggi: «1. La Commissione è assistita dal comitato “Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 20 maggio 2014)

Pagina 160, articolo 18, paragrafo 1,

anziché: «1. La Commissione è assistita dal “comitato Asilo, migrazione e integrazione e fondi sicurezza interna” istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.»

leggi: «1. La Commissione è assistita dal “comitato Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna” istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT